



Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport (www.conipiemonte.it). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

Il trasporto di attrezzi pericolosi

Il giavellotto può creare problemi a chi va a gareggiare?

Da qualche tempo mio figlio si dedica alla pratica sportiva del lancio del giavellotto. Mi sono posto il problema dei rischi connessi al trasporto di un attrezzo sportivo che è a tutti gli effetti un'arma o, perlomeno, è stata usata per secoli come tale. Ho provato a cercare cosa dispone la legge ma non ho trovato nessuna indicazione utile

D. F.

Approfittiamo della domanda del lettore per fare un esame a grandi linee della normativa che sovrintende il possesso ed il trasporto di tutti gli attrezzi sportivi che, per loro natura, si prestano ad un utilizzo pericoloso.

La disciplina in oggetto è regolata dalla legge n. 110 del 1975 nella quale, ai primi articoli, possiamo trovare una completa classificazione delle categorie in cui sono suddivise le armi.

L'art. 1 identifica le "armi da guerra", tra cui ricadono anche tutte quelle che, pur non essendo tali, possono comunque utilizzare munizionamento bellico. Per queste armi sono tassativamente esclusi tanto il possesso quanto il trasporto se non dietro particolare autorizzazione.

L'art. 2 definisce, invece, le "armi comuni da sparo" - fucili, pistole e rivoltelle di varie caratteristiche - non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1. Sono ricomprese anche le cosiddette "armi da bersaglio da sala" o ad emissione di gas, nonché quelle ad aria compressa.

Queste armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite solo a mano di persona munita di licenza di trasporto o porto d'armi rilasciata dalla Prefettura. Per ottenere una di queste licenze è necessario non aver commesso gravi reati ed aver assolto il servizio militare (in alternativa, ottenere un certificato di idoneità al maneggio delle armi). E' richiesto, altresì, un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'ASL di competenza o da medico militare o della polizia.

Un particolare tipo di licenza è quella di porto di fucile per il tiro a volo. Impropiamente definita (perché non riferibile solo a quell'uso) "licenza per il tiro sportivo", fu creata, a seguito dell'introduzione delle tasse venato-

rie, per i soggetti non interessati alla caccia ed autorizza al trasporto delle armi lunghe da fuoco fino ad ogni impianto da tiro.

Stante la natura residuale, non è necessaria per i titolari della più ampia licenza di caccia.

Venendo al quesito posto, è evidente che l'attrezzo sportivo in questione, il giavellotto, non ricade nelle categorie sopra enunciate e, pertanto, non è soggetto alle suddette autorizzazioni.

E', invece, l'art. 4 della stessa legge che identifica tutti gli attrezzi che, pur non essendo vere e proprie armi, possono essere utilizzate "per l'offesa alla persona".

Il primo comma elenca alcuni oggetti - bastoni, mazze ferrate, sfollagente o noccoliere - che non possono in alcun caso essere portati fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa (es. garage, giardino, ecc.).

Il secondo comma, ed è quanto ci interessa, pone lo stesso divieto, subordinandolo peraltro all'esistenza di un giustificato motivo, per bastoni con punta, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché ogni altro strumento che, per le circostanze di tempo o di luogo, è chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

In questa categoria rientra, pertanto, il giavellotto, ma altresì l'asta dei saltatori, gli archi e le frecce, le mazze da baseball, ecc..

Per il trasporto di tutti questi strumenti è, di conseguenza, richiesta la presenza di un giustificato motivo che viene identificato, nel nostro caso, dall'esercizio della pratica sportiva.

Portare un oggetto atto ad offendere mentre ci si reca ad un allenamento o ad una competizione è, quindi, un comportamento perfettamente lecito.

Alcuni problemi potrebbero porsi, non tanto per le competizioni, per le quali si può dimostrare facilmente la partecipazione - inviti, moduli di iscrizione o altro - ma in relazione al trasporto in occasione di un allenamento non ufficiale, ovvero fuori dai casi di allenamenti di squadre o rap-

presentative.

In queste circostanze potrebbe essere arduo dimostrare la sussistenza della causa giustificativa.

Poiché, peraltro, la pratica sportiva si compone anche, e soprattutto, di questi momenti, ed essa integra, come abbiamo visto, la giustificazione del trasporto, la giurisprudenza e la prassi degli organi di polizia hanno riconosciuto che il semplice appartenere alla specifica Associazione o Federazione possa essere di per sé prova dell'utilizzo sportivo dell'attrezzo.

Ecco perché è consigliabile, nel caso di trasporto di attrezzi sportivi potenzialmente pericolosi, non dimenticare mai i documenti che dimostrino il tesseramento.

Tanto più che il mancato rispetto delle norme che disciplinano la materia, comporta, oltre al sequestro dell'oggetto a rischio, anche gravi sanzioni penali, arresto da un mese ad un anno oltre ad una ammenda.

Resta in ogni caso assolutamente vietato, anche in caso di possesso di licenza, il porto, tanto delle armi quanto degli oggetti di cui all'art. 4, in caso di riunioni pubbliche. In tale occorrenza, per le armi, è previsto l'arresto da uno a tre anni e, nel caso di oggetti atti ad offendere, l'arresto da due a otto mesi.

In ultimo, un breve accenno al concetto di trasporto dell'attrezzo smontato. Nel caso si tratti di oggetti componibili, una Circolare del Ministero dell'Interno (559/C-3159.10100 del 14.12.1998) ha chiarito che, per trasporto di un'arma, si intende il concreto trasferimento della stessa in condizioni di "inerzia e non immediatamente suscettibile all'uso", priva cioè della pronta disponibilità che caratterizza il "porto".

Già l'esame delle ragioni della norma comporta, comunque, che nel caso di trasporto degli strumenti di cui all'art. 4 "smontati", venendo meno il requisito della "capacità di offendere", non può configurarsi alcuna violazione per la mancanza dei requisiti fin qui esaminati.

Avv. Stefano Comellini
www.avvocatocomellini.it